

**D.d.u.o. 3 aprile 2020 - n. 4160****Indicazioni in ordine all'utilizzo della modalità E-Learning per corsi autofinanziati per maggiorenni per il periodo di vigenza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19****IL DIRIGENTE DELLA U.O. REGOLE E CONTROLLI**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché i successivi d.p.c.m. contenenti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

Atteso che i d.p.c.m. stabiliscono, tra l'altro, la sospensione della frequenza di tutte le attività formative al fine di contenere la diffusione del virus, ma danno la possibilità di svolgere le lezioni con la modalità a distanza;

Considerato che Regione Lombardia con decreto n. 3005 del 6 marzo 2020, parimenti ad altre Regioni e Province Autonome, ha adottato iniziative volte a consentire il ricorso alla formazione a distanza/e-learning, in modo da assicurare – ove possibile – la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari.

Atteso che, dato il protrarsi della situazione emergenziale e i suoi riflessi sulle attività formative, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020 ha approvato una deroga temporanea, per la durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19, alle Linee guida precedentemente approvate in data 25 luglio 2019 in materia di FAD/e-learning;

Considerato che le Linee Guida approvate il 31 marzo consentono il ricorso a modalità FAD/e-learning al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui fino al 30% con modalità sincrone o asincrone e il restante 70% esclusivamente con modalità sincrone;

Vista la forte richiesta che viene dal territorio lombardo da parte degli enti accreditati alla formazione a continuare le attività formative con modalità alternative alla frequenza in aula e di avviare nuove attività formative con le medesime modalità;

Richiamato il precedente decreto n. 3005 del 6 marzo 2020 con il quale gli enti accreditati alla formazione erano stati autorizzati, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, per il periodo di sospensione dei corsi professionali previsto dalle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a realizzare le attività didattiche in modalità e-learning per i corsi autofinanziati già avviati prima del 23 febbraio 2020 per un massimo del 30% del monte ore complessivo del corso, al netto dell'eventuale tirocinio/stage;

Valutata l'esigenza di consentire agli enti accreditati alla formazione, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, per il periodo di sospensione dei corsi professionali previsto dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto delle Linee Guida approvate il 31 marzo, di realizzare le attività didattiche per i corsi autofinanziati utilizzando la modalità e-learning per il 100% della sola parte teorica del monte ore, di cui fino al 30% con modalità sincrone o asincrone e il restante 70% esclusivamente con modalità sincrone;

Considerato che a tali condizioni possono altresì essere avviati nuovi percorsi formativi autofinanziati, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti;

Ritenuto di stabilire, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida sopra citate, che:

- per la parte di percorso eventualmente realizzato in modalità asincrona gli enti accreditati devono almeno garantire, attraverso le piattaforme utilizzate, il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi;
- per la parte di percorso realizzato con modalità sincrone gli enti accreditati devono utilizzare una piattaforma tecnologica che garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;

Valutata l'esigenza, al fine di garantire uniformità di comportamento, di stabilire che le modalità di comunicazione di avvio e svolgimento dei corsi da parte degli enti accreditati alla formazione che intendano avvalersi della modalità e-learning avvengano come stabilito nell'all. 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e in particolare che gli enti accreditati provvedano a:

– comunicare via pec le informazioni necessarie all'attivazione delle modalità e-learning attraverso il modello A allegato al presente provvedimento;

- tenere agli atti la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e report automatici prodotti dalle piattaforme utilizzate;
- compilare un registro delle presenze come da modello B allegato al presente provvedimento;
- prevedere gruppi classe non superiori a 15 studenti per i nuovi corsi di formazione che vengano avviati in base a quanto stabilito dal presente provvedimento, al fine di consentire una maggiore efficacia delle attività formative svolte in modalità e-learning

Considerato che, come previsto dalle Linee Guida sopra citate, il presente provvedimento non si applica:

- alla formazione in materia di salute e sicurezza per i quali si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza Stato – Regioni;
- a tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning.

Ritenuto a tal fine di precisare che per i percorsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande la formazione mediante e-learning può svolgersi nel limite del 30% e solo per la parte che l'Accordo Stato Regioni del 3 novembre 2017 non prevede sia fatta in presenza;

Atteso che per i corsi autofinanziati ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti, i tirocini/stage e le ore di esercitazione pratica, come gli esami finali, si realizzano sempre in presenza;

Considerato che gli enti di formazione devono comunque assicurare, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso;

Ritenuto altresì di precisare che le disposizioni del presente provvedimento non trovano applicazione per i corsi finanziati da fondi pubblici regionali, nazionali o comunitari, in particolare Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani, per i quali occorre fare riferimento ai rispettivi Avvisi;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI legislatura regionale

**DECRETA**

1. di consentire agli enti accreditati alla formazione, in deroga alle disposizioni regionali e per la durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19, di realizzare le attività didattiche per i corsi autofinanziati, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti, in modalità e-learning secondo i contenuti stabiliti dall'Accordo fra le Regioni e le Province Autonome approvate in data 31 marzo 2020, come recepiti dal presente provvedimento. Le disposizioni del presente decreto modificano conseguentemente quanto stabilito con decreto dirigenziale del 6 marzo 2020 n 3005;

2. di stabilire che, per la durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19, può essere svolta in modalità e-learning fino al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui fino al 30% con modalità sincrone o asincrona e il restante 70% esclusivamente con modalità sincrone. E' invece obbligatorio lo svolgimento in presenza del monte ore di formazione pratica/stage e dell'esame conclusivo;

3. di stabilire che le modalità di comunicazione di avvio e svolgimento dei corsi da parte degli enti accreditati alla formazione che intendano avvalersi della modalità e-learning avvengano come stabilito nell'all. 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e in particolare che gli enti accreditati provvedano a:

- inviare entro la data di avvio delle attività formative la comunicazione di avvio attraverso il sistema informativo Gefo;
- comunicare via pec a [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it) le informazioni necessarie all'attivazione delle modalità e-learning attraverso il modello A) allegato al presente provvedimento;

## Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 08 aprile 2020

- tenere agli atti la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e report automatici prodotti dalle piattaforme utilizzate;
- compilare un registro delle presenze come da modello B) allegato al presente provvedimento;
- prevedere gruppi classe non superiori a 15 studenti per i nuovi corsi di formazione che vengano avviati in base a quanto stabilito dal presente provvedimento, al fine di consentire una maggiore efficacia delle attività formative svolte in modalità e-learning

4. di stabilire che gli enti di formazione accreditati devono comunque assicurare, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso formativo;

5. di dare atto che quanto previsto dal presente provvedimento non si applica alla formazione in materia di salute e sicurezza e a tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning;

6. di dare atto altresì che il presente provvedimento non trova applicazione per i corsi finanziati da fondi pubblici regionali, nazionali o comunitari, in particolare Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani, per i quali occorre fare riferimento ai rispettivi Avvisi;

7. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Paolo Andrea Boneschi

— • —

**ALLEGATO 1)****MODALITA' DI AVVIO DI ATTIVITA' FORMATIVE AUTOFINANZIATE, COMPRESI I PERCORSI REGOLAMENTATI E ABILITATI, APPLICABILI DURANTE LA FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19**

Gli enti accreditati che intendono fare ricorso a formazione mediante e-learning per corsi già avviati o avviare nuovi percorsi autofinanziati utilizzando la modalità e-learning durante la fase di emergenza devono seguire le seguenti indicazioni operative.

I nuovi percorsi devono essere avviati regolarmente sul sistema informativo Gefo secondo le indicazioni di cui al decreto n. 12453 del 20 dicembre 2012 e pertanto effettuando la comunicazione di avvio tramite sistema informativo regionale entro la data di inizio delle attività formative. La comunicazione si riferisce alla durata complessiva del percorso formativo e comprende i seguenti documenti allegati:

- a) calendario complessivo di tutte le ore del percorso formativo;
- b) elenco allievi.

Si ricorda che all'atto dell'iscrizione di un allievo l'ente accreditato è tenuto a verificare, trattenendone copia, la seguente documentazione ai sensi della circolare regionale E1.2015.0288677 del 29/07/2015:

- 1) documento di identità, cui si aggiungono, in caso di stranieri, i documenti attestanti la regolarità del soggiorno ai sensi della normativa nazionale e/o comunitaria vigente;
- 2) titolo di studio di accesso, previsto dallo specifico percorso formativo.

Qualora il titolo di studio sia stato acquisito in un Paese extra UE, deve essere presentata all'atto dell'iscrizione la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato o Ambasciata Italiana all'estero; mentre qualora il titolo sia stato conseguito in un Paese UE basta la traduzione asseverata da una Autorità Italiana a patto che sia chiaro il livello di scolarizzazione raggiunto.

**Contestualmente alla comunicazione di avvio inoltrata in Gefo, l'ente accreditato dovrà inoltrare alla DG Istruzione Formazione e Lavoro a lavoro@pec.regione.lombardia.it il modello A) con gli elementi identificativi relativi al ricorso della modalità e-learning.**

**Per i corsi già avviati non è al momento possibile procedere alla variazione in GEFO; l'ente provvederà pertanto a trasmettere a lavoro@pec.regione.lombardia.it il modello A) con gli elementi identificativi relativi al ricorso della modalità e-learning.**

Relativamente ai percorsi abilitanti del settore commercio (Somministrazione Alimenti e Bevande, agenti e rappresentanti di commercio e agenti di affari in mediazione), il modello A va trasmesso sia alla pec lavoro@pec.regione.lombardia.it sia alla Camera di Commercio competente per territorio.

Una volta inoltrata la pec le attività formative in modalità e learning possono essere avviate.

Gli uffici regionali si riservano di effettuare opportune verifiche a campione sulle comunicazioni inoltrate e sulle attività formative realizzate.

Ai sensi delle Linee Guida approvate in data 31 marzo 2020 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome la modalità e-learning è consentita solo per la formazione d'aula:

- fino al 30 % con modalità sincrone o asincrone;
- il restante 70%, aggiuntivo rispetto alla previsione precedente, esclusivamente con modalità sincrona.

Si ricorda che la modalità sincrona consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica.

Qualora venga svolta un'attività in modalità asincrona deve essere garantito almeno, attraverso le piattaforme utilizzate, il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi.

Per i corsi in modalità sincrona è richiesto, che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report; l'ente accreditato inoltre deve compilare giornalmente il modello B per ogni lezione svolta.

**Possono essere avviate attività formative con un numero di allievi non superiore alle 15 unità per garantire una maggiore efficacia delle attività formative svolte in modalità e-learning.**

Gli enti di formazione devono comunque assicurare, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso.

Come previsto dalle Linee Guida sopra citate, il presente provvedimento non si applica:

- alla formazione in materia di salute e sicurezza per i quali si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza Stato – Regioni;
- a tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning .

A tal fine si specifica che per i percorsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande la modalità e-learning è consentita per un massimo del 30% delle ore complessive del percorso e che la formazione attinente le materie inerenti salute e sicurezza, informazione e tutela del consumatore, aspetti igienico sanitari, nonché le attività di laboratorio o le esercitazioni con attrezzature vanno erogate tassativamente in presenza come stabilito dallo specifico Accordo Stato Regioni del 3 novembre 2017.

Inoltre, il presente provvedimento non trova applicazione per i corsi finanziati da fondi pubblici regionali, nazionali o comunitari, in particolare Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani, per i quali occorre fare riferimento ai rispettivi Avvisi

Si ricorda che in coerenza con le Linee Guida approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 31 marzo 2020, i tirocini/stage e le ore di esercitazione pratica, unitamente agli esami finali, si realizzano sempre in presenza e che le presenti disposizioni hanno validità per la durata della situazione di emergenza.

Infine, si raccomanda agli enti accreditati di consultare cruscotto lavoro 2 per restare aggiornati in merito a ulteriori indicazioni che potrebbero essere date in considerazione dell'evolversi della situazione.

**Modello A)**

**PRESENTAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MODALITA' E-LEARNING**

**1. DATI IDENTIFICATIVI**

Denominazione ente accreditato: .....

Sede Accreditata di riferimento.....

Piattaforma utilizzata: .....

Titolo del corso: .....

ID Progetto:.....

Offerta Formativa in Gefo.....

Referente delle attività.....

E-mail e n. telefono.....

**2. Strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità e-learning**

Campo descrittivo



Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 08 aprile 2020

**6. ELENCO PARTECIPANTI**

<b>N.</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>E-MAIL</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

**MODELLO B)****REGISTRO FORMATIVO E DELLE PRESENZE ONLINE****SCHEDA GIORNO**

	<b>GIORNO</b>	<b>MESE</b>	<b>ANNO</b>		
<b>Partecipante</b>	<b>Orario della lezione online</b>	<b>Argomento della lezione online</b>	<b>Firma del docente</b>		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					